



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 285 del 26-7-2018 del Presidente della Provincia.

**Oggetto:** Costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018 e linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse.

L'anno duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di luglio, alle ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.

## IL PRESIDENTE

### VISTO:

- il C.C.N.L. del Personale del Comparto Funzioni Locali 2016/2018, stipulato in data 21.05.2018 e precedenti;
- la deliberazione presidenziale n. 254 del 21.06.2018 con quale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato contratto nazionale si procedeva alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica.

**RICHIAMATO** preliminarmente il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge.

### RILEVATO che:

- a) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.;
- b) il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 ha fissato, all'art. 67, i criteri per la costituzione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- c) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

**RICORDATI** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.

**VISTO** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016.

**CONSIDERATO** che la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015, le circolari n. 1/2015 e del 27.03.2015 della Funzione Pubblica, hanno disciplinato e chiarito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale.

**RILEVATO** che sulla parte stabile del fondo, secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 07.03.2016, è stata effettuata una riduzione dello stesso in proporzione al personale cessato a qualunque titolo (pensionamenti, mobilità esterne, etc..) e che tale decurtazione è stata operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione.

**RILEVATO**, altresì, che nel fondo sono state portate in riduzione le somme relative al finanziamento del trattamento accessorio:

- > del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania e che alla data del 01.06.2018 è stato trasferito nei ruoli della Regione Campania;
- > del personale addetto all'esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania;
- > del personale che ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L.R. n. 14/2015, è stato trasferito alla Regione Campania per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

**PRESO ATTO** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018.

**RICORDATO** che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 976.588,54=, comprensivo dell'importo di € 1.528,26= quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali sulle posizioni iniziali - art. 67 comma 2 lett. b), che rappresenta anche il tetto di spesa non superabile ai sensi del D.Lgs. 75/2017.

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 15, comma 5 del CCNL 21.5.2017 ha stabilito che, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21.5.2017 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative;
- l'importo così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- le risorse di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 67 non sono state inserite in quanto decorrenti dall'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) il fondo è stato aumentato dell'importo pari all'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), le risorse sono state integrate dall'importo annuo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 67, comma 7 del CCNL 2016/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

**RILEVATO** che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con il parere n. 6 del 26 aprile 2018 sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG., ha enunciato il seguente principio di diritto; “*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*”, ritenendo che le risorse che alimentano gli incentivi per le funzioni tecniche vanno collocate fuori dal tetto del salario accessorio.

**VISTA** la proposta di costituzione del fondo “parte stabile” e “parte variabile” relativa all'anno 2018 che nel suo complesso è pari ad € 968.847,15=, comprensivo dell'importo pari ad € 177.425,00= per il finanziamento delle P.O. e dell'importo di € 86.000,00= per gli incentivi per le funzioni tecniche.

**DATO ATTO** che dal confronto del fondo anno 2018 (*risorse stabili e risorse variabili*), pari nel suo complesso ad € 968.847,15= e quello dell'anno 2016, pari ad € € 976.588,54=, risulta rispettata la previsione di cui al comma 2, art. 23, del D.Lgs. 75/2017, in quanto il fondo dell'anno 2018, escludendo le risorse per gli incentivi per le funzioni tecniche, pari ad € 86.000,00= è inferiore a quello dell'anno 2016, attestandosi in € 900.847,15=.

**RITENUTO** che per una corretta, valida ed efficace attività negoziale a livello decentrato, è necessario formulare alla delegazione trattante, in via preliminare, gli indirizzi per definirne gli obiettivi strategici, le priorità nell'utilizzo delle risorse ed i vincoli di natura finanziaria, cui dovrà attenersi nella trattativa, anche al fine della migliore realizzazione del programma di attività dell'Ente.

**RITENUTO**, pertanto, di esprimere alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi, partendo dal presupposto che tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio dovranno essere improntati alla meritocrazia e alla selettività delle scelte:

1. Conferma delle risorse vincolate assegnate stabilmente alle progressioni economiche orizzontali, alle indennità di comparto, all'alta professionalità e al reiquadramento;
2. Destinazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle posizioni organizzative, derivanti dalla ristrutturazione dei settori, dei servizi e degli uffici operata con deliberazione presidenziale n. 108 del 22.07.2016 e successiva n. 160 del 10.10.2016, secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 1 del 03.01.2017, così come disciplinata dall'art. 15 del CCNL del 21.05.2018, con finanziamento delle stesse a carico del bilancio;
3. Destinazione delle risorse necessarie per il finanziamento di una progressione orizzontale secondo quanto stabilito nel verbale di accordo del 29.12.2016 tra parte pubblica e rappresentanze sindacali, nella misura massima del 50% dei dipendenti cat. D, in servizio alla data del 01.01.2018, con la medesima decorrenza;
4. Verificare la possibilità di destinare risorse aggiuntive per il finanziamento di una progressione orizzontale per le cat. A-B-C-D, con riferimento alle nuove posizioni economiche introdotte dal CCNL del 21.05.2018;
5. Riconoscimento e rideterminazione dei compensi contrattuali per turno, reperibilità, compensi art. 24, indennità di responsabilità, indennità condizioni di lavoro (disagio-rischio- maneggio valori) secondo la nuova disciplina contrattuale, in favore dei dipendenti interessati, con decorrenza degli importi da attribuire dalla data di sottoscrizione del CCDI 2018;
6. Destinazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 68, comma 3 e all'art. 69, comma 2, del CCNL del 21.05.2018, relativamente ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale, nonché del differenziale del premio individuale. Per l'erogazione di tali risorse si dovrà mantenere lo stretto collegamento con gli obiettivi di miglioramento individuati nel PEG annuale (e valutati dall'O.I.V.) e negli altri strumenti di programmazione dell'Ente. I citati compensi dovranno essere assegnati per stimolare un adeguato incremento dei livelli di efficienza e produttività dei servizi, premiando l'impegno e la qualità delle performance, non essendo consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi sulla base di automatismi comunque denominati, in esecuzione della deliberazione commissariale n. 30 del 10.03.2014 e s.m..

**RILEVATO** che:

- i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dal CCNL a tale livello di negoziazione;
- il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo nazionale;
- le ipotesi di contratto decentrato dovranno essere preventivamente verificate dal Collegio dei Revisori dei Conti e verificate dall'organo politico in ordine alla loro conformità rispetto agli indirizzi definiti, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di autorizzazione alla sottoscrizione;
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009 prevede che gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

**VERIFICATO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 10.03.2014, ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVAP)" e s.m.i., la Provincia ha approvato il nuovo sistema di valutazione dei dipendenti, dei titolari di P.O. e dei dirigenti.

**CONSIDERATO** che:

- l'Ente non versa in situazione di dissesto;
- per gli anni 2014/2016 non è stato rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
- il pareggio di bilancio risulta raggiunto per l'anno 2017;
- nel redigendo bilancio dell'Ente sarà allocata la spesa per il personale, elaborata tenendo conto di tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- l'incidenza della spesa del personale non è superiore al 50% delle spese correnti e che la Provincia, in applicazione delle leggi finanziarie degli ultimi anni, ha ridotto la spesa del personale in via generale.

**RITENUTO**, pertanto,

- di dover approvare il fondo del CCDI annualità 2018 per un totale complessivo pari ad € 968.847,15=, che nella "parte stabile", al netto delle risorse per il finanziamento delle P.O. a carico del Bilancio, risulta determinato in


€ 639.418,71=, mentre nella "parte variabile", risulta determinato in € 170.003,44=, comprensivo delle somme destinate alla incentivazione del personale dell'ufficio tecnico a fronte della realizzazione di OO.PP., dei compensi per l'avvocatura interna, nonché dei residui del fondo dell'anno precedente, come riportato nell'allegato n.1;

- di dover dettare alla delegazione trattante di parte pubblica, le linee di indirizzo per avviare la trattativa per l'approvazione della contrattazione decentrata relativa all'annualità 2018.


VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li 26/07/2018

Il Responsabile di Servizio  
P.O. Delegata  
(Antonio Piccirillo)



Il Segretario Generale  
Direttore  
(Dott. Franco Nardone)




VISTO il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li

26/07/2018

Il Responsabile di Servizio  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)



### IL PRESIDENTE

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.  
Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

### DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

- 1) **DI APPROVARE** l'entità della costituzione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018, per un totale complessivo ad € 809.422,15= (*risorse stabili e risorse variabili*), comprensivo delle somme destinati alla incentivazione del personale dell'ufficio tecnico a fronte della realizzazione di OO.PP., dei compensi per l'avvocatura interna, nonché dei residui del fondo dell'anno precedente, così come determinato nel documento che si allega al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale (allegati n. 1).
- 2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il fondo costituito per l'anno 2018 (*risorse stabili e risorse variabili*), comprensivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative (€ 177.425,00=) e con esclusione delle risorse per gli incentivi per le funzioni tecniche (€ 86.000,00=), pari ad € 900.847,15=, risulta inferiore a quello dell'anno 2016, pari ad € 976.588,54=.
- 3) **DI APPROVARE**, per la delegazione trattante di parte pubblica, le linee di indirizzo di cui ai punti 1)-2)-3)-4)-5)-6), in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati.
- 4) **DI DARE ATTO** che la trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e che la stessa deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità.
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che in applicazione del vigente contratto di lavoro, una volta raggiunto l'accordo tra le parti, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo deve essere inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e per la relativa certificazione degli oneri e successivamente inviate al Presidente dell'Ente che, verificata la coerenza con gli indirizzi emanati, autorizza la delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva.
- 6) **DI PRECISARE** che la costituzione del fondo sarà oggetto di immediato aggiornamento a seguito di eventuali diverse interpretazioni sulla modalità di costituzione/riduzione dello stesso e/o di approvazione del CCNL che dovesse apportare delle modifiche/integrazioni alla normativa relativa al CCDI.
- 7) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai componenti della delegazione trattante, nonché alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.
- 8) **DI TRASMETTERE**, altresì, copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere sulla costituzione formale del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.
- 9) **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. 267/2000.

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - PARTE STABILE		
Contratto	Descrizione della fonte di finanziamento	Entità in € del finanziamento
CCNL 21.05.2018	unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 - art. 67 comma 1	€ 1.207.983,69
	Posizioni organizzative a carico bilancio (art. 15 comma 5)	-€ 177.425,00
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 1</b>	€ 1.030.558,69
CCNL 22.01.2004	0,62% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 1	€ 35.166,00
CCNL 22.01.2004	0,50% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 2	€ 28.359,00
CCNL 22.01.2004	0,20% monte salari anno 2001 - art. 32 comma 7	€ 12.911,25
CCNL 11.04.2008	0,6% monte salari anno 2005 - art 8 comma 2	€ 42.674,86
CCNL 21.05.2018	Somme derivanti da applicazione art. 67 comma 2, lett. g CCNL 21/05/2018	€ 37.000,00
CCNL 21.05.2018	differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali sulle posizioni iniziali - art. 67 comma 2 lett. b)	€ 13.831,13
CCNL 21.05.2018	retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio - art. 67 comma 2 lett. c)	€ 726,18
L. 147/2013, c. 456 (legge di stabilità 2014)	riduzione fondo per differenza tra il valore del fondo complessivo anno 2014 rispetto al fondo anno 2010 (ex art. 9 c. 2bis L.122/2010).	-€ 7.106,71
	riduzione fondo per differenza tra il valore medio dei presenti anno 2014 rispetto al valore medio dell'anno 2010 (ex art. 9 c. 2bis L.122/2010).	-€ 81.585,25
L. 147/2013, c. 456 e L. 190/2014	consolidamento riduzione fondo operato nel quadriennio 2011/2014 per differenza tra il valore medio dei presenti anno 2014 rispetto al valore medio dell'anno 2010, L. 122/2010, art. 9, c. 2 bis, L. 147/2013, c. 456 (legge stabilità 2014) e della L. 190/2014 (legge stabilità 2015)	-€ 1.414,60
L. 190/2014, comma 421	riduzione fondo per soprannumerario cessato anno 2015	-€ 179.109,00
	riduzione fondo per personale soprannumerario cessato anno 2016	-€ 42.645,00
	riduzione fondo per personale soprannumerario centro per l'impiego a carico Regione Campania/Ministero del Lavoro	-€ 38.380,50
	riduzione fondo per personale Museo e Biblioteca a carico Regione Campania	-€ 160.579,38
	riduzione fondo per personale Museo e Biblioteca a carico Regione Campania	-€ 50.987,96
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI</b>		€ 639.418,71

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - PARTE VARIABILE		
Contratto	Descrizione della fonte di finanziamento	Entità in € del finanziamento
CCNL 21.05.2018	Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2 non utilizzate nell'anno precedente (2017) - art. 68, comma 1, ultimo capoverso	€ 20.499,58
CCNL 21.05.2018	risparmi accertati a consuntivo in applicazione art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 nell'esercizio finanziario 2017 - art. 67 comma 3, lett. e)	€ 23.503,86
CCNL 21.05.2018	Somme derivanti applicazione del combinato disposto dell'art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b)	€ -
CCNL 21.05.2018	Risorse da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, come mod. dall'art. 76 D.Lgs. n. 56/2017) - art. 67, comma 3, lett. c)	€ 86.000,00
CCNL 21.05.2018	Risorse da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (diritti e onorari sentenze) - art. 67, comma 3, lett. c)	€ 40.000,00
CCNL 21.05.2018	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98- piani razionalizzazione della spesa - art. 67, comma 3, lett. b)	€ -
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>		€ 170.003,44

